



Sezione di Bergamo

Spett.le
Parco Regionale dei Colli di Bergamo
Via Valmarina, 25
24123 Bergamo
MAIL segreteria@parcocollibergamo.it
protocollo@pec.parcocollibergamo.it

Prot. 11478

Bergamo, 20.02.2019

Oggetto: Adozione della Variante al PTC del Parco dei colli di Bergamo

Le sottoscritte Associazioni di protezione ambientale riconosciute e portatrici di interessi diffusi, vista la documentazione relativa alla proposta Variante di Piano del Parco dei Colli di Bergamo come pubblicata sul sito del Parco nella versione in adozione a ottobre 2018 in quanto sul sito SIVAS della Regione Lombardia risultano pubblicati solo i documenti del PTC presentati a maggio 2018, al fine di contribuire al miglioramento del Piano, osservano quanto segue:

COERENZA NORMATIVA:

- 1) Articolo 1, comma 2, periodo primo: il riferimento alla Legge della Regione Lombardia 27.03.2007 n.7 è inconferente, in quanto tale norma è stata abrogata dall'articolo 205, comma 1, lettera a), numero 52) della Legge della Regione Lombardia 16.07.2007 n.16. **La stessa è stata sostituita dall'articolo 13 e seguenti della stessa L.R.16/07**
- 2) Articolo 2, comma 1 : la dizione ivi riprodotta è, se non incompleta, quantomeno parziale, oltre che in sostanziale contraddizione con il successivo comma 2: difatti, proprio in riferimento al testo dell'articolo 17 della Legge della Regione Lombardia 30.11.1983 n.86, il Piano Territoriale di Coordinamento ha, per quanto attiene alla propria disciplina delle zone a Parco Naturale, efficacia diretta (e quindi non solo attuativa) di Piano Territoriale Regionale (così come appunto affermato al seguente comma 2). Ovvero, si potrebbe decodificare, in modo forse più diretto, che **il PTC, nelle aree a Parco naturale ha valenza di PTR e PTRP**
- 3) Articolo 2, comma 2: il richiamo agli articoli 2, 22 e 25 della Legge 06.12.1991 n.394 è, proprio riguardo alla logica regolamentare di tale riferimento, del tutto arbitrario, in quanto non suffragato dalla portata del disposto della normativa nazionale a cui si ritiene di correlarsi giuridicamente. Ovvero i **riferimenti alla Legge Nazionale sui parchi come richiamati non sono**

Via Ghislanzoni 37 - 24122 Bergamo
Tel. e fax 035 0603049
C.F. 80078410588 - P. IVA 02121101006
bergamo@italianostra.org
italianostrabergamo@pec.net
www.italianostrabergamo.org



LEGAMBIENTE



pertinenti agli strumenti di pianificazione dei parchi naturali regionali di cui l'articolo tratta.

4) Articolo 3, comma 2, periodo primo: è oggi probabilmente da riconsiderare lo specifico **riferimento al Piano Paesaggistico Regionale** ivi contenuto, in ragione del recente mutamento della pianificazione paesistica regionale in merito.

5) Nota 2 al testo dell'articolo 4, comma 1, periodo primo: il riferimento alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 27.12.2007 - numero 8/6421 risulta oggettivamente generico e, conseguentemente, vago nella sua portata intrinseca. **Si chiede di verificare la pertinenza e coerenza del riferimento contenuto nella nota 2 (art. 4 comma 1).**

6) Articolo 6, comma 4, lettera b1, periodo primo: la dizione “nelle schede allegate” alla Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 30.11.2015 - numero X/4429 riteniamo sia da un punto di vista terminologico più corretta se **sostituita da “negli Allegati parte integrante della medesima D.G.R. .**

7) Articolo 8, comma 3, periodo primo: in relazione al disposto normativo di profilo sia nazionale che regionale, con nomenclature in merito non identiche, suggeriamo, con finalità più esaustive, la **sostituzione della attuale dizione “Relazione Paesaggistica” con “Relazione Paesaggistica e tecnica”.**

8) Articolo 13, comma 2, periodo primo: il riferimento all'articolo 3-bis della Legge della Regione Lombardia 30.11.1983 n.86 è pacificamente erroneo e dovrebbe essere quindi sostituito: “Rete ecologica del Parco (REP), in inerenza con la rete ecologica regionale (RER), ai sensi **dell'art.3 ter della L.R. 86/1983”.**

9) Articolo 14, commi 8, periodo terzo e 9, lettere b e d: anche qui la dizione “schede allegate” riteniamo opportuno venga sostituita con: **“Allegati parte integrante della DGR X4429/15”.**

MISURE DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE

10) ART. 26 comma 5: Boschi di valenza ecologica.

La norma non consente interventi di trasformazione in tali boschi. Si osserva però che la dicitura non corrisponde a quella del PIF. Si chiede quindi, ancora una volta, di uniformare definizioni e lessico e di chiarire se esiste un perimetro che li individui. In tal caso andrebbe esplicitato il riferimento alla tavola da visionare. In caso contrario si chiede di individuare un perimetro di riferimento.

11) Art. 26 comma 6: la norma ammette la formazione di piste temporanee per la gestione e la difesa del suolo con l'obbligo del ripristino. Si chiede che venga espressa la necessità di parere del Parco connesso a tempistiche di ripristino e relative cauzioni.



LEGAMBIENTE



12) Art. 26 comma 10 la norma ammette deroghe per interventi di trasformazione del bosco con valenza ecologica in una serie estesa di casi di interventi non realizzabili altrove. Tra questi casi ci sembra fuori luogo, pensando che sono **boschi di valenza ecologica**, consentire interventi di trasformazione del bosco quali:

lett. c) motivi di interesse pubblico (senza nessun limite neppure negli obiettivi)

lett. d) allacciamenti tecnologici e viari ad edifici esistenti: per gli allacciamenti dovrebbe quantomeno essere prescritto l'interramento; per quanto attiene la viabilità, invece, riteniamo sia consentibile solo in via provvisoria e con obbligo di ripristino (vedi art. 26 comma 6), dato che la viabilità permanente crea gravi impatti ambientali
lett. c) derivazioni idriche,,centraline elettriche (senza limiti sul dimensionamento né sul soggetto attuatore, né sull'impatto che tali opere provocano sull'ambiente idrico dal punto di vista ecologico)

lett. f) opera di difesa dall'inquinamento atmosferico, acustico (???), idrico, del suolo, senza, ancora una volta porre limiti sull'impatto d8 i tali opere

lett. g) reti di pubblica utilità (quali elettrodotti). Si chiede che anche questi siano sempre interrati.

COMPONENTI DI PREMINENTE VALORE STORICO CULTURALE

13) Articolo 28 comma 2, ultimo periodo.

La norma consente di individuare nella categoria di "preminente valore storico culturale" una serie di realtà edilizie (centri e nuclei storici o singoli edifici isolati) per i quali vengono dati indirizzi di intervento nel successivo comma 3 e che i Comuni, nei propri PGT, possono ulteriormente individuare e aggiornare e per i quali sono ammessi tutti i tipi di intervento (tranne la demolizione e ricostruzione).

La norma fa riferimento alla Tav. 2 per l'individuazione di tali beni. E tra questi ve ne sono molti per i quali **non è noto il criterio di individuazione** (sono quelli in legenda classificati come "beni isolati di specifico valore storico artistico culturale antropologico o documentario). **Vorremmo conoscere tale criterio.**

Inoltre, ci preoccupa che, tra questi, la norma ricomprenda i ruderi **senza dare indicazioni più precise su come intervenire su di essi** onde evitare che gli interventi siano in contrasto o addirittura in antitesi con il valore culturale. Portiamo come esempio quanto successo su un rudere in zona Fontanabrolo (Bergamo).



LEGAMBIENTE



Chiediamo quindi che i ruderi vengano esclusi, non dalla loro identificazione e classificazione storica e culturale, ma dalla possibilità di intervento edilizio senza una corretta indagine storica documentaria di dettaglio che giustifichi qualunque intervento edilizio.

Infine, in assenza di una normativa puntuale e motivata con indagini storiche aggiornate dai Comuni nei propri strumenti urbanistici, prudenzialmente chiediamo che **gli interventi si limitino a quelli di cui all'art.27, comma 1, lettera a) L. R. 12/2005** (manutenzione ordinaria).

14) Articolo 28 comma 3 lett.f). La norma consente nei contesti di preminente valore storico culturale, il “*miglioramento del sistema degli accessi e degli attestamenti veicolari*”. Vorremmo che venisse **esclusa la possibilità di nuove autorimesse interrato e la creazione di nuovi accessi veicolari** che modifichino l’andamento morfologico dei luoghi o alterino la valenza storico culturale (vedi ancora il caso citato nella fotografia precedente dove è stata realizzata una nuova strada con palificate di sostegno del terreno e nuovo fronte per autorimesse).

15) Articolo 28 comma 5: facciamo presente che le Mura di Città Alta sono più correttamente “veneziane”.

16) Articolo 28, comma 7, periodo quarto: il riferimento legislativo è erraneo: quello esatto attiene appunto all'articolo 25 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n.50. Si chiede di **sostituire D.Lgs. 50/2006 con art. 25 D. Lgs. 50/2016**“.

17) Articolo 28 comma 10: si chiede che venga prevista la possibilità, se non l’obbligo, in presenza di interventi di ristrutturazione, di **riapertura dei canali storici** (anche solo per tratti), al fine di restituire la percezione della importante valenza storica dei canali che hanno determinato l’impianto urbanistico dei centri abitati, con particolare riferimento ai 20 km di tracciato della roggia Serio.



LEGAMBIENTE



18) Articolo 28 comma 11: si chiede che, trattandosi di sistemazioni agrarie tradizionali vengano escluse le serre a tunnel anche se a carattere provvisorio e i vivai.

19) Art.31 comma 2 lett.b) Il **piano agricolo in queste aree di elevato valore paesistico** riteniamo debba essere comunque esplicitamente **assoggettato ad autorizzazione paesistica** poiché può comportare modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi, modifiche dell'andamento del terreno, delle piantumazioni, pavimentazioni, accessori ancorché interrati. Si porta come esempio negativo pregresso e autorizzato l'intervento di sistemazione "agricola" ai piedi delle Mura veneziane in Via Tre Armi che, con movimenti di terra inopportuni, ha modificato in modo sostanziale e compromesso gravemente il sistema difensivo delle Mura in corrispondenza delle cannoniere tra i due bastioni.

Inoltre, il piano agricolo, seppur progettato in aree esterne alle ZSC, deve tener conto dell'incidenza che il suo intervento determina su flora e fauna dei siti di Natura 2000.

20) In merito alle previsioni per le aree dei Comuni del Parco, esterne al perimetro, e la cui normativa di PTC è contenuta in particolare negli articoli:

- 7 (relazioni con gli strumenti urbanistici comunali), comma 2
- 9 Rete ecologica e connessioni con le aree esterne), commi 1 - 2, 6 e, soprattutto, 7

preme sottolineare come tali contenuti di "Indirizzo" - dati correttamente in ottemperanza all'art. 17 comma 2 (il PTC contiene anche Indirizzi per le aree esterne al Parco) e art. 18 comma 5 (I Comuni modificano il proprio strumento urbanistico anche per le aree esterne al Parco) della L.R. 86/83, - nel momento in cui trattano di **Rete Ecologica**, potrebbero essere più incisivi e prescrittivi anche per le aree esterne tenendo conto che:

- Sia l'art. 142, comma 1, lettera f), periodo secondo ed ultimo del D. Lgs. 42/04 laddove dichiara di interesse paesaggistico "*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*";
- Sia l'art. 32 Legge 394/91 che parla delle "*aree contigue*" in particolare dando competenza agli enti gestori dei Parchi anche sulle aree esterne al perimetro del Parco laddove vi è un interesse di tutela ambientale "*ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse*"

danno supporto e competenza al Parco per dare indicazioni di dettaglio anche per le aree esterne al perimetro, almeno per quanto riguarda l'aspetto naturalistico/ecologico.

Va da sé che tale spirito normativo dovrebbe poi essere rispettato nei fatti da parte di tutte le amministrazioni locali (ad ogni livello territoriale) nel momento di recepimento e attuazione dei propri strumenti urbanistici, sia nelle aree interne che esterne al Parco.



LEGAMBIENTE



SCHEDE D'AMBITO:

21) Premessa grafica:

Si fa presente che la **legenda contenuta nell'allegato 1 delle NTA è assai poco leggibile** per carenza di contrasto tra il segno grafico (di colore bianco) e il colore di fondo della legenda (grigio chiaro). Ciò rende difficilmente decifrabili e distinguibili i simboli grafici.

22) scheda d'ambito n.11 VALLE D'ASTINO

Tra le "Relazioni da considerare" figurano:

P: potenziamento del sistema vegetazionale esistente con piantate lungo le strade di accesso e lungo la roggia Curna.

a) Non è chiaro cosa si intenda per strade di accesso: nello schema grafico dell'ambito 11 (allegato 1 alle NTA) non è riportato alcun simbolo relativo ad "asse di accesso", definizione contenuta in legenda. D'altro canto sulla tav. 2 (e non su questo schema) si riporta il simbolo, lungo Via Astino e roggia Curna, di "tratti stradali panoramici" (art. 29). Riteniamo vada ben delineata la differenza tra strade panoramiche (dove la visuale sul paesaggio debba rimanere aperta e libera da ostacoli visivi) e strade di accesso alberate (che potrebbero anche impedire il godimento di un panorama aperto). Il potenziamento del sistema vegetazionale (sulla Via Astino, per esempio, è già stato recentemente duplicata l'alberatura stradale) si presta facilmente, dopo pochi anni, a costituire di fatto una barriera visiva. In tal senso, un conto è l'auspicabile mantenimento e miglioramento della rete ecologica lungo la Roggia Curna e altri percorsi, attraverso una corretta gestione degli arbusti e dei prati, e un conto è la messa a dimora di piante di alto fusto. **Si auspica che qualunque sistemazione a verde, potenziamento del sistema vegetazionale o piantata, tenga conto, oltre che degli aspetti naturalistici, anche del mantenimento delle visuali aperte sul paesaggio**, in particolar modo lungo quelli che sono definiti "tratti stradali panoramici" sulla tavola 2. Riteniamo che questa tavola debba essere richiamata in modo esplicito nelle indicazioni che costituiscono le schede d'ambito.

b) E' forse utile, per maggior chiarezza e visione sinottica, che **tali schede d'ambito riportino, nello schema grafico, i "tratti stradali panoramici" già individuati sulla tavola 2.** Per la n.11, per esempio, ci sembra doveroso preservare la visibilità aperta sul panorama lungo la Via Astino, Madonna del Bosco, Longuelo/Trento, Lochis, Broseta, parzialmente individuate nelle schede d'ambito con singoli coni di "visuali di prioritario interesse", ma non indicate in tavola 2 come "tratti stradali panoramici". **Si chiede coerenza** tra le individuazioni riportate sulle tavole 2, 4 e sulle singole schede d'ambito. In tal senso la scheda d'ambito 11 è stata analizzata sotto questo profilo (visuali e strade panoramiche da salvaguardare) in via del tutto esemplificativa. **Tale analisi di coerenza riteniamo debba essere svolta anche per tutte le altre schede d'ambito.**



LEGAMBIENTE



CO: conservazione dei varchi liberi dalla V. Trento e v. Longuelo.

c) Si fa presente che nell'area di tale ambito n.11 non sono indicati "varchi liberi". I varchi sono individuati invece sulla tavola n.2. Nei pressi dell'ambito 11 (ma nettamente al di fuori) l'unico varco individuato ci sembra essere quello in comune di Mozzo zona Borghetto. Forse si intendevano "varchi visuali"? E' necessario chiarire e uniformare in modo inequivocabile tali termini sia nelle "Relazioni da considerare", sia nella legenda delle tavole 2 e 4.

23) Limiti ed efficacia delle NTA relative alle schede d'ambito

a) In generale, nelle schede d'ambito la pur apprezzabile elencazione, ambito per ambito, di:

- obiettivi,
- relazioni da considerare,
- luoghi emblematici,
- situazioni critiche,
- aree di recupero ambientale e paesistico

non ci sembra sia univocamente rapportabile alle definizioni contenute nell'articolo 24 comma 3 laddove si parla invece di "obiettivi", "orientamenti" e "Indirizzi". **Ci sembrerebbe utile uniformare il lessico utilizzato.**

b) Nelle schede d'ambito (esempio n.11) nelle "Relazioni da considerare" si pone in alcuni casi l'attenzione sulla necessità di: *(CO) conservazione del segno del margine del bosco nelle piane con valore di limite paesistico tra area della piana e versante boscato sotto la collina della Benaglia e nella Valle d'Astino*. Non è definito quale sia il limite boschivo (dove e a quale data) da prendere come riferimento. E' forse quello indicato nella tavola 3 delle "tutele di legge" individuate dal retino "aree boscate" oppure bisogna fare riferimento al PIF? Varrebbe la pena esplicitarlo.

TAVOLE

24) In alcune tavole (quelle relative ai quadri SUD) all'interno delle Mura veneziane è presente un tracciato grafico riconducibile nella legenda a "risalite meccaniche a Città Alta" che andrebbe tolto perché risulta un probabile refuso.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

25) La Valutazione di Incidenza che riguarda i due siti di Rete Natura 2000 presenti nel Parco, conclude dichiarando che questa variante ... "non determinerà effetti significativi sui due Siti analizzati e che pertanto non si ritiene necessario procedere oltre lo screening con una valutazione appropriata" ma comunque affermando che, "contestualmente, non è altresì possibile escludere a priori che l'attuazione delle previsioni di piano non possa generare effetti sui Siti".



LEGAMBIENTE



Tali enunciazioni, corredate da tabelle e proiezioni, seppur condivisibili, presentano lacune e non forniscono dettagli di merito per poter valutare le singole azioni progettuali previste dal PTC proprio per mancanza di approfondimenti e/o indagini specifiche dettagliate che invece potevano e dovevano essere svolte anche in riferimento alle prescrizioni sulle campagne di monitoraggio e rilievo che lo stesso “Parere motivato dell’ autorità competente” ha sottolineato come necessarie. D’altro canto nel PTC non abbiamo ritrovato puntuali norme che abbiano affrontato e risolto le criticità che la stessa VIC ha esplicitato proprio perché non hanno avuto un’adeguata analisi e approfondimento di indagine. Tra queste ci preoccupano molto perché non approfondite nell’indagine:

- la regolamentazione della fruizione nelle aree sensibili dal punto di vista floristico e faunistico;
- le attività agronomiche e le edificazioni a fini agricoli nelle aree C all’interno di un sito (esempio la fascia tra il monastero di Astino e il bosco dell’Allegrezza);
- gli scarichi all’interno delle ZSC e le attività di manutenzione: quali precauzioni vengono adottate per la conservazione dei chiropteri e per l’avifauna;
- i piani di gestione previsti per le aree B1 non comprendono interamente le aree della ZSC Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza che si troverebbe con possibili incidenze negative determinate dalle aree ZSC inserite in zone B2 e C.

Quanto sopra conferma il fatto che la VIC evidenzia, anche tramite la sintesi delle criticità suddette, che rimangono non risolte e non valutate una serie di incidenze che, se non approfondite, potrebbero contrastare con le misure di conservazione dei Siti presenti nel Parco.

Riservandoci di contribuire ulteriormente con eventuali nuovi scritti per esplicitare quanto fin qui non dettagliato e disponibili per un eventuale incontro, è gradita l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Per le associazioni:
ITALIA NOSTRA Onlus Sezione di Bergamo
Maria Claudia Peretti

LEGAMBIENTE Bergamo
Nicola Cremaaschi

WWF Bergamo-Brescia
Danilo Rossi

Via Ghislanzoni 37 - 24122 Bergamo
Tel. e fax 035 0603049
C.F. 80078410588 - P. IVA 02121101006
bergamo@italianostra.org
italianostrabergamo@pec.net
www.italianostrabergamo.org